



TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione lavoro

In nome del popolo italiano

il giudice, dott.ssa Paola Mazzeo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2076/05 R.a.c.l., promossa da

[, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Rosanna Patta e Gianmarco Tavolacci dai quali sono rappresentati e difesi in forza di procure speciali in calce al ricorso
- ricorrenti
nei confronti di

Ministero della pubblica istruzione in persona del ministro in carica, domiciliato ex lege in Cagliari presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. Antonio Cardia e dott.ssa Rosa Maria Porcu
- resistente

Conclusioni: come in ricorso ed in memoria di costituzione.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'11 maggio 2005, i soggetti elencati in epigrafe, premesso di essere docenti in servizio presso l'istituto comprensivo "Giordano Bruno" di Muravera, lamentavano che il dirigente scolastico fin dal dicembre 2003 aveva imposto loro, con reiterati ordini di servizio, di presenziare alle assemblee di istituto tenute dagli studenti nei rispettivi orari di lezione.

Lamentavano l'illegittimità di tali disposizioni, richiamando la disciplina dettata dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 297/1994 in base alla quale gli insegnanti hanno una mera facoltà, e non un

obbligo, di partecipare alle assemblee; l'ordinato svolgimento di tali momenti di partecipazione autogestita degli studenti è garantito dal regolamento d'assemblea, dal comitato studentesco (ove costituito) ed in ultima istanza dal preside. Richiamavano anche circolari del Ministero che avevano chiarito come durante le assemblee l'attività didattica è sospesa ed i docenti non hanno alcun obbligo di recarsi a scuola. Sottolineavano in particolare l'inconferenza della nota della Direzione generale del personale del Ministero del 26 novembre 2003, posta dal dirigente a base dei suddetti ordini di servizio; tale nota infatti si limitava a prescrivere l'obbligo di rilevamento delle presenze per le sole assemblee alle quali abbiano partecipato esperti con regolare autorizzazione del consiglio d'istituto, e per quelle dedicate ad attività seminariali, in quanto le relative ore concorrono al computo dei duecento giorni annuali di lezione. Tale nota anzi implicitamente confermava, secondo i ricorrenti, l'insussistenza di qualsiasi obbligo in capo ai docenti nel caso di assemblee non "didattiche", delle quali non si tien conto ai fini del raggiungimento dei duecento giorni annuali di lezione.

Convenivano pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero della pubblica istruzione) per sentir dichiarare l'illegittimità degli ordini di servizio in questione, ed il proprio diritto a non presenziare alle assemblee, ed infine per ottenere la condanna dell'amministrazione alla retribuzione delle ore di lavoro svolte in esecuzione degli ordini di servizio stessi.

Costituitosi, il Ministero contestava la domanda osservando, in primo luogo, che il dirigente d'istituto si era limitato a prescrivere ai docenti l'obbligo di rilevare le eventuali assenze degli studenti dall'assemblea, adempimento indispensabile considerando gli obblighi di vigilanza che incombono sulla scuola, frequentata anche da ragazzi minorenni. Sosteneva poi che il preside ben può avvalersi della collaborazione degli insegnanti per esercitare la vigilanza sul regolare svolgimento dell'assemblea, essendo difficilmente pensabile che possa provvedervi da solo. Deduceva infine che il contratto collettivo del comparto scuola non prevedeva per i docenti giorni di ferie in coincidenza con le assemblee studentesche, le ferie essendo stabilite nella misura fissa di trentadue giorni all'anno. Chiedeva conclusivamente il rigetto del ricorso.

All'udienza del 29 maggio 2007 la causa veniva decisa come da dispositivo, ritualmente letto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti che si diranno.

P. P. P. R.

La piana lettura dell'art. 14 d.P.R. n. 297/1994 - in cui è confluito l'art. 43 del d.P.R. 416/1974 - ed in particolare del comma IV evidenzia come non sussista alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche d'istituto (*"All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino"*). Il corretto svolgersi dell'assemblea deve essere assicurato, ai sensi del comma successivo, dal preside, che ha un preciso potere di intervento *"nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea"*.

La facoltatività della presenza degli insegnanti non fa venir meno, tuttavia, ad avviso di questa decidente, l'obbligo degli stessi di rilevare le presenze e le assenze degli studenti quando l'inizio dell'assemblea coincida con l'orario iniziale della giornata scolastica. Come ha correttamente rilevato parte resistente, sussiste pur sempre in capo alla scuola il normale obbligo di vigilanza sulla frequenza scolastica nei confronti degli studenti, la maggior parte dei quali minori. Tale obbligo comprende quindi il controllo della presenza a scuola - indipendentemente dal fatto che il singolo studente partecipi o meno all'assemblea - nonché la tenuta del registro di classe. E ciò indipendentemente dal fatto che l'assemblea rientri tra quelle aventi contenuto per così dire didattico (ossia con la partecipazione di esperti, o dedicate ad attività di ricerca in gruppo) o invece tra quelle dedicate al mero dibattito tra studenti. Vero è che, secondo l'orientamento ministeriale di cui alle note 1911 del 24 aprile 2003 e 4733/A3 del 26 novembre 2003, solo le prime rientrano nel monte complessivo di duecento giorni all'anno di lezione di cui all'art. 74 comma III del d.P.R. n. 297/1994, mentre le seconde no (e quindi sono da "recuperare", aggiungendo all'anno scolastico altrettanti giorni di lezione); ma, a parte l'opinabilità di tale distinzione perché non ha un preciso fondamento normativo (in base alla norma citata, allora, sarebbero da recuperare anche i giorni di sciopero degli insegnanti, o di chiusura delle scuole per altre cause), e a parte anche il fatto che i ricorrenti non hanno dedotto se le assemblee tenutesi nel loro istituto dal dicembre 2003 rientrano nell'una o nell'altra categoria, tale distinzione rileva solo al diverso fine, appunto, di determinare il criterio di computo del monte annuale di giornate di lezione, e non pare escludere che anche le assemblee facciano parte della normale attività scolastica e che, di conseguenza, l'eventuale assenza degli studenti debba essere giustificata.

Sebbene, quindi, sia fondata la pretesa dei ricorrenti di non presentarsi a scuola in occasione delle assemblee nelle ore successive alla prima, e comunque di lasciare il servizio dopo aver rilevato le presenze e le assenze, non può riconoscersi il loro diritto alla retribuzione per le ore in cui hanno comunque presenziato in esecuzione degli ordini di servizio del dirigente. Essi infatti hanno percepito, per quelle ore, la normale retribuzione che sarebbe loro spettata se avessero tenuto regolarmente lezione, pertanto non possono pretendere la duplicazione di tale compenso; come ha

correttamente rilevato parte resistente, tali ore non possono essere considerate ferie aggiuntive a quelle previste dal Ccnl, e non eccedono le diciotto ore settimanali di insegnamento cui sono tenuti in base alla legge ed alla contrattazione collettiva.

La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, rigettata ogni altra domanda, dichiara insussistente in capo ai docenti l'obbligo di presenziare alle assemblee studentesche d'istituto, fermo restando l'obbligo di rilevazione delle presenze e delle assenze all'inizio della prima ora della mattinata a cura dei docenti in servizio in tale orario in ciascuna classe;
compensa tra le parti le spese di giudizio.

Cagliari, 29 maggio 2007

il giudice

Revolotta

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria oggi
Cagliari, li 25-09-2007

IL CANCELLIERE

